GIOVANNI FORCHERI

DALLE *REGULAE* COSTITUZIONALI DEL 1413 ALLA RIFORMA DEL 1528

La comunità genovese dopo il 1413 era andata avanti per più di un secolo retta dalle medesime leggi costituzionali, delle quali le modifiche successive(1) non avevano snaturato lo schema di fondo. Quanto peraltro, con l'avanzare del '500, tale normativa fosse ancora rispettata resta da vedere.

Nel 1527, alla vigilia del chiudersi del periodo delle esterne dominazioni, sotto il Governatore per la Corona di Francia Teodoro Trivulzio, viene dato corso ad una Riforma, della quale del resto già si parlava da tempo, affidata ad una Commissione di otto Riformatori, nominati il 6 settembre, poi portati a dodici dal 20 dicembre.

La commissione però, sotto il Trivulzio, fa a tempo a predisporre solo che una prima parte della sua opera, approvata il 15 aprile 1528. Il testo definitivo e completo, che tra l'altro denuncerà più di un ripensamento rispetto a quello parziale originario, sarà pronto il successivo 11 ottobre dopo che la dominazione francese era cessata e Genova aveva riacquistato la piena sovranità(2). I Riformatori resteranno tuttavia ancora in carica, approvando una serie di disposizioni aggiuntive fino al marzo 1529.

A prima vista potrà apparire curioso che una riforma costituzionale, iniziata in periodo di esterna dominazione, avesse potuto essere stata portata avanti sempre secondo lo stesso schema e senza soluzione di continuità dopo che la situazione del paese era radicalmente mutata.

Addirittura una parte delle persone che componevano la Commissione sotto il Trivulzio, vi si ritroveranno al momento dell'approvazione del testo definitivo(3).

Nulla di strano, ove si consideri come queste esterne dominazioni avvenissero non per fatto violento di occupazione, ma

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA GENOVA Via Alloro, 11

attraverso convenzioni le quali mentre imponevano delle limitazioni nell'ordinamento della comunità sottomessa a favore della Potenza dominante, ne lasciavano tuttavia sussistere l'autonomia e la personalità.

Senza contare una circostanza più prettamente politica. Invero, quella stessa parte della dirigenza, la quale si era mostrata prevalente sotto il Trivulzio, tanto da ottenere che venisse dato corso a una riforma fatta a suo uso e consumo, nell'evolversi del grande conflitto europeo, passerà armi e bagagli sotto le bandiere di Carlo V futuro vincitore.

Questa stessa frazione della dirigenza otterrà quindi, nel nuovo equilibrio l'appoggio e la benevolenza della Spagna, la quale veniva a porsi come la Potenza più influente nelle cose di Genova. Pur nella rinnovata situazione, questa frazione, forte tra l'altro di tale non indifferente appoggio esterno, potrà far sì che la riforma, già pervenuta a buon punto, venga portata avanti secondo lo stesso disegno.

Orbene, le *Regulae* del 1413 suddividevano i cittadini in due grandi categorie: quella dei privilegiati, ai quali spettava di reggere cariche e uffici della comunità, in altre parole, l'esercizio del potere, e quella di coloro, che erano i più, che ne erano totalmente esclusi.

La categoria privilegiata non era però unitaria, ma divisa al suo interno nelle due organizzazioni dei nobili e dei popolari, alle quali spettava di attribuirsi paritariamente cariche ed onori senza che potesse contare il numero maggiore o minore dei rispettivi componenti. Di esse, la prima era sostanzialmente politica, derivante dalla confluenza degli interessi dei vari Alberghi i quali si ponevano uno accanto all'altro come enti giuridicamente separati. La seconda invece si poneva quale persona giuridica unitaria, come del resto esprimeva la sua denominazione di *societas* dei popolari, articolata non per raggruppamenti di famiglia, ma per Conestagerie che si estendevano alle varie porzioni della città.

Depositari immediati del potere e dei diritti politici non erano quindi tanto i singoli cittadini privilegiati, quanto invece gli Alberghi e la *Societas Populi* di cui facevano parte, cosicché alle cariche di governo e di amministrazione, essi vi arrivavano non direttamente, ma piuttosto come rappresentanti o esponenti del gruppo a cui appartenevano.

Il principio della pariteticità fra il gruppo nobiliare e quello popolare, le *Regulae* del 1413 lo attuavano stabilendo come gli

uffici principali andassero composti di numero pari di persone, delle quali metà nobili e metà popolari. Unica eccezione la facevano per la carica del Doge, al quale spettava la reggenza delle comunità collegialmente con i dodici Anziani, sei nobili e sei popolari.

Dalla carica del Doge la *Regulae* del 1413 fecevano un appannaggio della categoria popolare e questo era stato forse il prezzo che i nobili avevano dovuto pagare per essere riammessi nella dirigenza dopo che le precedenti *Regulae* del 1363 li avevano temporaneamente esclusi, riservando il potere ai soli popolari, come già era avvenuto nel 1339.

Le *Regulae* del 1413 ponevano quindi in essere un sistema che risentiva ancora a fondo delle riforme del 1270 alle quali va fatto risalire il principio della distribuzione paritaria del potere fra le due separate organizzazioni dei nobili e dei popolari.

Alla base del sistema c'era stata una concezione la quale non ammetteva la presenza sul territorio di una unica diretta autorità su tutti i cittadini, o quanto meno quelli privilegiati, ma riconosceva invece come, nobili da una parte e popolari dall'altra, la fonte immediata della sovranità sopra di loro dovessero vederla nella particolare organizzazione in cui erano inquadrati.

L'ordinamento centrale della comunità, che peraltro esisteva, non stava al di sopra delle organizzazioni, ma era il prodotto della loro comune volontà al quale esse, nell'esercizio della sovranità della quale si ritenevano entrambe le immediate depositarie, delegavano i necessari poteri perché potesse svolgere la sua funzione, riservandosene il condominio(4).

Messe le cose in questi termini, ne derivava la conseguenza, ribadita dalle *Regulae* del 1413, per cui il numero delle persone che componevano l'una e l'altra non poteva contare quanto alla distribuzione delle cariche dell'ordinamento centrale della comunità, se esse dovevano essere appannaggio di entrambe in pari misura.

Del resto come il sistema del 1413 partisse ancora dal presupposto di vedere nel sottofondo dell'ordinamento centrale la risultante di una federazione voluta e dominata dalle separate organizzazioni dei nobili e dei popolari, lo si avverte bene attraverso quelle sue disposizioni le quali mostrano il perpetuarsi pur sotto la sua vigenza, di istituti che erano stati loro tipici, sia pure deformati rispetto ai modelli originari(5).

Così, attraverso le rubriche del 1413, mentre troviamo la

categoria nobiliare organizzata al proprio interno per Alberghi su base di famiglia o accorpamenti di famiglie, i popolari invece li vediamo ancora, almeno ufficialmente, inquadrati su base topica, per quartieri e Conestagerie, agli ordini di capi che erano essi stessi a scegliersi, come da sempre avevano voluto la consuetudine e poi gli Statuti particolari della loro *Societas*.

Invero, attraverso le rubriche del 1413, si perpetuano organi e uffici quali i Vicari, i Conestabili, i Gonfalonieri e gli Abati delle tre Podestarie suburbane, i quali erano stati da sempre propri e particolari dell'ordinamento Popolo e non di tutta la comunità.

Vi si trovano ribaditi obblighi come quello dei popolari di accorrere alle chiamate dei loro Conestabili; quello di non dare manforte ai nobili nel caso di tumulti o di rumori. Situazioni, queste che la loro origine la traevano dagli antichi Statuti particolari della *Societas Populi* la quale dunque, in qualche modo, continuava a sussistere.

Comunque, che nel sottofondo delle *Regulae* del 1413 ci fosse ancora la tendenza a presupporre come depositari della sovranità, rispettivamente, gli Alberghi e la Società dei popolari, risulta dal fatto per cui erano essi e non gli organi direttivi della comunità a conferire ai cittadini lo *status* di privilegiato. Tale infatti le *Regulae* consideravano chiunque avesse fatto parte della nobiltà ovvero del Popolo, e dal momento che gli Alberghi da una parte e la *Societas* dall'altra erano arbitri ciascuno di ammettere nel proprio seno chiunque avessero voluto, restavano essi ad esercitare quel potere sovrano, quale è quello di concedere lo *status* di privilegiato, che si acquistava attraverso l'atto di aggregazione al loro interno.

All'ordinamento centrale della comunità non restava altro che riconoscere il diritto, o privilegio, di quella persona a partecipare alla sua reggenza, ponendosi quindi come subordinato alla volontà delle categorie.

Di tutto questo non esiste invece più traccia nella Riforma del 1528. Essa, nel dichiarato intento di togliere il potere dalle mani delle fazioni che avevano cronicamente avvelenato la vita della comunità, inizia abolendo per l'avvenire le due tradizionali organizzazioni dei nobili e dei popolari; istituendo un nuovo indistinto Ordine di tutti i cittadini privilegiati, o nobiltà e riservando loro la reggenza delle cariche in genere.

Su questo punto, sia la prima parziale riforma approvata sotto il Trivulzio, sia quella definitiva, sono assolutamente

identiche.

Nel nuovo indistinto Ordine confluiscono ciascuno a parità di condizione, tutti coloro che avevano appartenuto alla vecchia tradizionale nobiltà nonché al corpo popolare o meglio, alla élite che si era affermata al suo interno. Ascrizioni successive venivano consentite nel numero massimo di dieci all'anno.

Così facendo la Riforma veniva a rompere decisamente con il passato, anticipando il concetto di Stato depositario unico e diretto della sovranità su tutti gli abitanti del territorio, indipendentemente dalla loro collocazione politica.

Invero, chiunque fosse entrato a fare parte del nuovo Ordine dei cittadini privilegiati, non poteva non riconoscere sopra di sè la medesima unica autorità, quella stessa cioé che aveva avuto la forza ed il potere di istituire ed imporre tale indistinto nuovo ordine.

Però, se la Riforma del 1528 portava con sé la novità di introdurre sul territorio genovese un ordinamento unitario che comincia a potersi riportare nel concetto dello Stato moderno, tuttavia, non introduce ancora il rapporto diretto fra Stato e cittadino quanto alla distribuzione delle cariche e del potere, conservando fra l'uno e l'altro sia pure con qualche attenuazione, lo schermo dalla categoria di appartenenza, considerata sempre essa, prima dei singoli cittadini, la vera e propria depositaria immediata dei diritti politici.

Ciò perché, all'interno dell'unico Ordine, i cittadini privilegiati vengono raggruppati in ventotto distinti Alberghi, considerati paritariamente titolari del potere, senza assolutamente tenere conto del numero delle persone che facevano parte di ognuno di essi.

Fra il documento parziale approvato nell'aprile e quello definitivo vi è assoluta concordanza nella parte iniziale concernente l'istituzione dell'unico Ordine e la sua suddivisione nei ventotto Albergji; ma per il resto le differenze sono notevoli.

Il testo primitivo dopo la previsione dell'unico Ordine, passa ad istituire due Consigli: quello Maggiore e quello Minore nei quali si perpetuano quello Generale e quello dei Quaranta del 1413. Non vengono però precisate le loro competenze, forse perché, per poterlo fare, era indispensabile chiarire prima quali erano quelle che dovevano spettare all'organo centrale di governo, punto che il testo lasciava del tutto insoluto.

Si limita così a fissare il numero dei loro componenti e le relative

modalità di nomina. Ed è proprio qui che manifesta la tendenza a privilegiare gli Alberghi rispetto ai singoli quanto all'attribuzione delle cariche.

Viene infatti stabilito come del Maggiore debbano far parte quattrocento persone da sorteggiarsi fra tutti i componenti dell'Ordine nobiliare. Al termine di ogni anno, cento fra essi, designati pure dalla sorte, dovranno lasciare la carica per fare posto ad altrettanti da estrarsi ancora a sorte. Così stabilendo veniva però precisato come tale gioco andasse opportunamente corretto, affinché nei limiti del possibile, fosse assicurata una equa e proporzionata presenza dei rappresentanti di tutti i ventotto Alberghi nel Consiglio.

Le specifiche modalità del correttivo della sorte, previsto solo in generica via di massima e per quanto possibile (*ut aequa quod fieri poterit*) non vengono tuttavia stabilite; segno forse dei contrasti che sull'argomento potevano essere sorti fra i Riformatori.

Al di sotto della decisione di mantenere la proporzionalità di presenza degli Alberghi nel Consiglio Maggiore c'era infatti una questione fondamentale. Di essi ventitrè erano quelli formatisi sotto le insegne di famiglie della nobiltà tradizionale, i cosidetti *vecchi*, mentre solo cinque appartenevano ai *nuovi*, anche se non può affermarsi che dei primi facessero parte esclusivamente persone che provenivano dalla nobiltà tradizionale e dei secondi soggetti di origine popolare.

Gli uni e gli altri, nonostante fossero dichiarati paritari, si trovavano collocati su sue sponde politiche opposte, cosicché, disporre la proporzionale partecipazione al Consiglio di tutti gli Alberghi significava, dal punto di vista politico, istituzionalizzare la prevalenza di quelli dei vecchi nel rapporto da 23 a 5, nonostante il forte numero delle persone che facevano parte di quelli dei nuovi.

Lo stesso principio di proporzionalità non verrà invece disposto altrettanto espressamente quanto al Consiglio Minore, composto di cento membri da nominarsi annualmente attraverso sorteggio fra i quattrocento del Maggiore. Era però chiaro come dovendo avvenire il sorteggio in una rosa composta per la maggior parte di vecchi, anche nel Minore, per le leggi della probabilità, essi avrebbero occupato la maggioranza dei seggi.

Il testo, dopo le disposizioni sui Consigli, prosegue istituendo il Magistrato dei Procuratori, un organo composto di dodici

persone, di nomina governativa, da rinnovarsi in numero di quattro ogni quattro mesi.

Avevano funzioni economico-finanziarie e giurisdizionali. Spettava loro di soprintendere agli introiti e alla spesa pubblica e di verificare i bilanci di tutti gli uffici. Soprintendevano altresì alle materie del commercio e della navigazione, nonché d'intesa con il Governo, all'annona e agli approvvigionamenti di grano. Le loro funzioni giurisdizionali concernevano le decisioni sugli appelli nonché la materia relativa ai costumi e alla morale.

Con le norme sui Procuratori si esaurisce il testo approvato nel mese di aprile, il quale chiude con la dichiarazione per cui, in conseguenza della scadenza del loro mandato, i Riformatori lasciano ai loro successori il compito di portare l'opera a conclusione.

A questo punto è significativo notare come i Riformatori non avessero affrontato il problema primario della composizione e delle competenze dell'organo centrale di governo, lasciando sussistere provvisoriamente quello del 1413 composto dai dodici Anziani, presieduti però non dal Doge, ma da un Governatore di nomina aliena, dal momento che si era in periodo di dominazione straniera.

Il problema, forse, già era di difficile soluzione proprio per la situazione di limitata sovranità, la quale avrebbe imposto delle intese con la Potenza dominante, non disposta certamente a rinunciare alla facoltà di nomina di chi avrebbe dovuto presiedere il collegio di governo e comunque a vederne diminuire i poteri.

Ma al di là di questo è da pensare anche a contrasti fra i membri della Commissione costituente di fronte alla difficoltà di conciliare le diverse e lontane esigenze delle due frazioni dell'Ordine nobiliare le quali del resto si riflettevano pure nella sua composizione.

Lo risolverà il testo definitivo approvato nel mese di ottobre, il quale attribuirà al nuovo organo centrale di governo poteri pressoché illimitati, superiori a quelli che aveva il Collegio del Doge e degli Anziani previsto dalle *Regulae* del 1413.

Il nuovo organo di governo che scaturisce dalla Riforma viene definito *Supremus Magistratus*, al quale spetterà di *regere, praecipere, et ordinare* in genere, nonché *supremus Judex in quibuscumque quaestionibus et controversiis quae ad Supremum Judicem devolvi debent*, in una concezione che disconosce del tutto il principio della separazione dei poteri.

Il Collegio del Doge e degli Anziani del 1413, almeno, pur cumulando la funzione esecutiva con quella legislativa, doveva fermarsi tutte le volte che si trattava di modificare le norme costituzionali. Inoltre, attraverso la rubrica *De prohibita intromissione justitiae*, erano stati posti dei precisi limiti alla sua possibilità di occuparsi delle cose della giustizia.

Adesso invece viene espressamente stabilito come l'organo centrale di governo possa liberamente legiferare in qualsiasi materia, compresa la modifica delle disposizioni della stessa Riforma, con il solo limite di non aumentare le sue attribuzioni. (*Casuque accidere posset ut in hac reformatione aliquid addendum, minuendum, immutandum, corrigendum esse videatur, volumus hanc auctoritatem penes D. Ducem, Gubernatores et Procuratores coniunctim remanere*).

Argomento, questo che verrà ribadito dai Riformatori con una disposizione aggiuntiva del 8 marzo 1529, nella quale, mentre veniva stabilito che al Consiglio Maggiore, oltre alle sue attribuzioni specifiche, spettasse di occuparsi in genere di tutto quanto potesse interessare la Repubblica (*plenam et omnimodam auctoritatem et potestatem totius Reipublicae*), tuttavia, a cautela, veniva precisato come con ciò non venisse affatto derogato alle facoltà del Governo, *tamquam Supremo Magistratui, de addendo, minuendo, corrigendo et immutando circa novas leges.*

Sarà proprio richiamandosi testualmente alla norma che fissava le sue competenze che il Governo, il 9 novembre 1547, approverà la legge di modifica costituzionale cosidetta del Garibetto, che solleverà tante critiche quanto al suo contenuto, ma costituzionalmente ineccepibile, considerato come fosse incontestabile il suo potere di approvarla, senza necessità di sentire i Consigli.

Caratteristica fondamentale della Riforma era dunque quella di accentrare nell'organo centrale di governo poteri pressoché illimitati, fecendone l'arbitro unico della gestione della comunità.

Una volta presa questa strada, le norme sulla sua composizione diventavano decisive, dal punto di vista politico, per realizzare all'interno del corpo nobiliare un corretto equilibrio, tale da consentire a quanti ne facevano parte di compartecipare paritariamente alla reggenza dello Stato, ovvero istituzionalizzare la prevalenza di una delle sue due fazioni sull'altra.

Si è sempre detto e sostenuto che i Riformatori avrebbero optato per questa seconda soluzione, conforme del resto alla logica

imposta dalla realtà politica del momento.

Ora, partendo dal raffronto fra il testo approvato nell'aprile e quello definitivo e supposto, come accennato più sopra, che il primo non avesse risolto il problema del governo di fronte all'impossibilità di superare i contrasti fra i punti di vista delle due fazioni, potrebbe pensarsi come nella prima fase dell'attività dei Riformatori, sotto il Trivulzio, i nuovi avessero avuto una forza di contrattazione che perderanno poi in prosieguo nell'epoca della riacquistata libertà.

I Riformatori quindi, avrebbero risolto il problema solo in questa seconda fase, superando le difficoltà che li avevano bloccati in precedenza, proprio perché le diminuite possibilità dei nuovi non si sarebbero più mostrate di ostacolo all'accoglimento dei punti di vista della parte vecchia.

E' una supposizione, al cui riguardo potrebbe forse diventare illuminante andare a vedere che cosa poteva avere significato l'avvenuta sostituzione all'interno della Commissione costituente, nell'ultima fase della sua attività, dei nomi di un De Ferrari, di un Moneglia e di uno Zerbi, con quelli di un Centurione, di un Cattaneo e di un Sauli Rapallo.

Il nuovo organo centrale di governo scaturito dalla Riforma, era composto dal Doge, di durata biennale e da otto Governatori, pur essi di durata biennale, che però non scadevano contemporaneamente, ma in ragione di due ogni semestre solare.

Ora, a parte le macchinose modalità di elezione del Doge, alla cui scadenza non poteva succedere nella carica altra persona del suo stesso Albergo per almeno un quinquennio, quanto agli otto posti di Governatore, i Riformatori si ispiravano in linea di principio al concetto di attribuirli in maniera tale da consentire che, nel tempo, potessero succedervisi tutti gli Alberghi con un loro rappresentante.

Stabilire ciò significava affermare implicitamente come la facoltà di partecipare all'ufficio nel quale si concentravano i massimi poteri, vale a dire il diritto alla condirezione della cosa pubblica, venisse attribuito in via immediata e paritaria non ai singoli cittadini privilegiati, ma ai gruppi di potere ufficialmente riconosciuti all'interno dei quali si trovavano inquadrati, ancora senza tenere in considerazione il numero maggiore o minore dei loro aderenti.

Era la riconferma dello stesso principio cardine che già formulavano le *Regulae* del 1413, con la differenza che alle due

categorie dei nobili e dei popolari da esse considerate, adesso venivano sostituiti gli Alberghi.

Solo che nel 1413 , quando le categorie erano soltanto due, era stato facile attuare il principio della loro pariteticità nell'esercizio del potere, istituendo uffici composti di eguale numero di nobili e di popolari. Adesso fare altrettanto diventava impossibile considerato il numero troppo elevato degli Alberghi.

Da qui allora il ricorso al metodo ispirato alla concezione di farli partecipare a turno nella carica di Governatore.

Se però questo sistema fosse stato attuato in maniera rigida, nel senso che i ventotto Alberghi dovessero alternarsi, uno dopo l'altro, negli otto posti di Governatore, la penalizzazione per i nuovi sarebbe stata enorme, di fronte ai vecchi che a tale rotazione avrebbero partecipato nel rapporto di 23 a 5.

I Riformatori scelgono una via intermedia.

Cominciano col nominare essi stessi i primi otto Governatori, traendoli da altrettanti Alberghi, uno diverso dall'altro (Gerolamo Giustiniani, Pietro Lercari, Gerolamo Lomellini, G.B. Sauli, Tomaso Cattaneo, Lorenzo Fieschi Raggi, Nicola Negrone e Pantaleone Imperiale Bagliani).

Indi, affinché fin dall'inizio fosse possibile procedere al rinnovo dei Governatori in numero di due ogni sei mesi, prevedono come gli otto da loro nominati debbano scadere a due a due ogni semestre tenuto conto dell'anzianità.

Stabiliscono poi come, per l'avvenire, in occasione del rinnovo periodico dei due scaduti, la Commissione elettorale debba scegliere i successori fra persone appartenenti ad Alberghi differenti dai loro e che, comunque, non fossero stati presenti nel Governo con il loro rappresentante da almeno due anni. (*alii substituentur duo nobiles, qui ex Familiis proxime exeuntium esse non potuerunt, nec inde etiam usque ad quinquennium poterit functus officio, et inde ad biennium aliquis ex eodem Familia).*

Attraverso questo congegno veniva assicurato che nella carica di Governatore non potessero sedere contemporaneamente più persone dello stesso Albergo e inoltre che nel corso di un biennio vi ruotassero i rappresentanti di quattordici di essi.

Con questo, però, anche se rispetto al criterio della rotazione rigida di tutti i ventotto Alberghi nella carica uno dopo l'altro, poteva esserci un certo vantaggio per i nuovi, essi venivano comunque penalizzati per gli effetti che provocava nei loro confronti il termine biennale di vacanza imposto all'Albergo che

ne era cessato.

A conti fatti, se, in ipotesi, all'inizio di un certo anno fossero stati presenti nel Governo, a fronte di altrettanti del diverso colore, i rappresentanti di quattro Alberghi dei nuovi, ed uno di essi fosse venuto a scadere, per compiuto biennio, a fine giugno, teoricamente, sarebbe stato possibile sostituirlo, a tale data, con il rappresentante del quinto Albergo della sua parte. La presenza paritaria di quattro Governatori nuovi e quattro vecchi, avrebbe così potuto durare per un anno intero.

Scadendo però, a fine dicembre, un altro dei nuovi, diventava impossibile sostituirlo ancora con uno della sua stessa parte. Invero: dei soli cinque Alberghi del loro colore dai quali avrebbe dovuto essere tratto il successore, tre sarebbero stati ancora presenti nel Governo; uno appena scaduto e il quinto da appena sei mesi, non sufficienti, di fronte al periodo biennale di vacanza, perché un loro rappresentante potesse essere rieletto.

Queste dunque erano le specifiche modalità attraverso le quali la Riforma istituzionalizzava la preminenza dei vecchi nella direzione della cosa pubblica. Istituzionalizzazione che veniva vieppiù consacrata attraverso il nuovo assetto che il testo definitivo dava al Collegio dei Procuratori.

Intanto, mentre in quello approvato nell'aprile spettava al Governatore e agli Anziani di nominarli senza alcun obbligo di osservare una equa proporzionalità fra gli Alberghi, adesso, la carica veniva attribuita di diritto a coloro che cessavano da quella di Governatore, che vi rimanevano per un biennio accanto agli ex Dogi, i quali vi sedevano a vita.

I ventitrè Alberghi dei vecchi ottenevano così automaticamente di succedersi anche nella carica di Procuratore con la stessa maggiore frequenza con la quale si alternavano in quella di Governatore.

Ma, quel che più conta, sempre nel testo definitivo, questo Collegio, pur conservando pressoché inalterate le attribuzioni di prima, veniva elevato a componente vero e proprio dell'esecutivo, accanto a quello primario del Doge e dei Governatori.

La Riforma definitiva, infatti, dopo avere previsto alcuni casi specifici nei quali il Doge e i Governatori non potevano decidere se non riuniti con i Procuratori, consentiva a questi ultimi di congregarsi con il Collegio primario tutte le volte che lo avessero ritenuto opportuno.

Così, dal momento che questa aveva fatto presto a diventare

la prassi, in pratica, il Governo veniva affidato congiuntamente ai due Collegi dei Governatori e dei Procuratori, in entrambi dei quali i vecchi erano prevalenti.

Di fronte a ciò, i nuovi, nella Riforma definitiva, una certa contropartita la ottenevano nei due Consigli, perché quanto alla composizione del Maggiore, veniva abolito l'obbligo di osservare la proporzionalità fra gli Alberghi previsto nel testo primitivo dell'aprile, lasciando la distribuzione dei suoi seggi esclusivamente al gioco della sorte fra tutti i componenti del corpo nobiliare, Il che, per le leggi della probabilità poteva andare a loro vantaggio in quanto, se pure riuniti in soli cinque Alberghi, come numero di persone superavano quello dei vecchi.

Un compromesso, però, che significava poco, tenuto conto della sproporzione fra le attribuzioni del Governo e quelle dei Consigli inferiori addirittura a quelle del passato.

Le *Regulae* del 1413 al Consiglio Maggiore accennavano appena e di sfuggita senza trattare delle sue specifiche funzioni. La Riforma, gli dà l'ultima parola nell'elezione del Doge e dei Governatori, ma su liste di nomi già predisposte dai rappresentanti dei ventotto Alberghi. Gli attribuisce inoltre il potere di deliberare le spese straordinarie superiori alle 15.000 lire annue e l'appalto delle gabelle di nuova istituzione.

Al Consiglio dei Quaranta del 1413 spettava oltre che di porsi come organo consultivo del Governo, di decidere in via esclusiva in materia di guerra, pace ed alleanza, nonché, fondamentale, il potere di approvare le modifiche costituzionali. Nominava inoltre i Supremi Sindacatori, l'organo principale di giustizia cui spettava fra l'altro di censurare l'operato del Doge e degli Anziani.

Il Consiglio Minore che esce dalla Riforma ha facoltà di approvare le spese straordinarie fino a 15.000 lire annne, interviene ancora nelle decisioni di guerra, pace ed alleanza, ma limitatamente al caso di disaccordo in seno ai Collegi riuniti dei Governatori e dei Procuratori. Conserva inoltre la facoltà di nomina dei Supremi Sindacatori, ma perde, rispetto al 1413 l'importante facoltà di essere, il solo a poter decidere, d'intesa con gli Emendatori delle Regole, le modifiche costituzionali.

Il condizionamento maggiore che i Consigli potranno imporre al Governo sarà quindi quello di vincolarlo alle loro decisioni in materia di spese straordinarie. Ma non si trattava tuttavia di una novità in quanto già nel 1413 ad approvarle non era il Governo, ma l'Ufficio di Moneta.

Tuttavia anche le relative remore che i nuovi, attraverso le loro presenze nei Consigli potevano frapporre ai voleri del Governo dominato dai vecchi, ad un certo momento a questi ultimi erano parse eccessive. Così, come già accennato, il 9 novembre 1547, i due Collegi riuniti dei Governatori e dei Procuratori, approveranno la legge cosidetta di Garibetto.

Un documento di sole quattro rubriche che immutava in senso sfavorevole ai nuovi alle modalità di nomina dei membri dei due Consigli e apportava qualche correttivo ai complessi procedimenti elettorali del Doge e dei Governatori, sempre per limitare la parte che potevano avervi i nuovi.

Quanto al Consiglio Maggiore, per ridurre la possibilità che vi si formassero maggioranze dominate da questi ultimi, viene stabilito come la quarta parte dei suoi componenti sia nominata non più per sorte fra tutti i membri dell'Ordine nobiliare, ma da un organo complesso, formato dai due Collegi di Governo, dall'Ufficio di San Giorgio, dai Supremi Sindacatori e dal Magistrato degli Straordinari. Un organo quindi al cui interno i vecchi potevano far conto di essere costantemente prevalenti.

Per l'elezione dei cento componenti del Minore viene eliminato del tutto il sistema dell'estrazione a sorte fra i quattrocento membri del Maggiore, affidandola alla scelta del medesimo organo.(6).

A questo punto, lasciando perdere il resto, è opportuno vedere quali sono le conclusioni che si possono trarre dall'esame complessivo delle disposizioni principali della Riforma.

Si è sempre detto che essa, riservando la direzione della cosa pubblica alle sole famiglie che aveva ammesso nel nuovo unico Ordine, salvo la limitata apertura di dieci nuove ascrizioni all'anno e non di più, aveva instaurato lo Stato oligarchico.

Però, considerando come già in precedenza esistesse la tradizione di suddividere i cittadini fra privilegiati e non quanto all'esercizio dei diritti politici, l'affermazione merita di essere verificata.

Le *Regulae* del 1363 lo *status* di privilegiato lo attribuivano solo a chi faceva parte della Società dei popolari. Quelle del 1413 ai popolari e a chi avesse appartenuto ad un Albergo nobiliare, Costoro, evidentemente, non esaurivano la popolazione e neppure la sua maggioranza.

Dunque, quanti nel 1413 risultavano negli elenchi dei soggetti di un Albergo o di una Conestageria popolare, di trovavano già

nella stessa condizione privilegiata che spetterà dopo il 1528 alle persone descritte nel Libro degli appartenenti all'unico Ordine.

Solo che, a decidere chi potesse essere inserito nei propri elenchi, acquistando per questo solo lo *status* di privilegiato, erano rispettivamente l'Albergo o la Conestageria, senza che fosse posto alcun limite a questa loro facoltà.

Nel passato, quindi non è da escludere che l'acquisto di quello *status* potesse essere stato abbastanza facile, passando dalla parte popolare. Invero se per gli Alberghi poteva essere naturale la tendenza a chiudersi a nuove ammissioni per salvaguardare la posizione dei componenti delle famiglie loro aderenti non è detto che dovessero averla anche le Conestagerie.

Se andiamo alla Rubrica 151 degli Statuti Antichissimi di Savona, datata del settembre 1339, troviamo come lo *status* di popolare e così il diritto di far parte della *Societas*, passasse di padre in figlio. Per Genova questa attestazione non l'ho trovata; tuttavia le cose non dovevano andare diversamente, considerando come gli Statuti di Savona presentino una situazione locale analoga a quella genovese specie a partire dal 1339.

Così stando le cose, vuol dire che all'interno della *Societas* si formavano delle dinastie di popolari, che dovevano anche essere numerose. Proprio il loro numero però sarebbe venuto a rendere difficile che una di esse si collocasse come prevalente, dovendo fare i conti con tutte le altre.

Resta pertanto supponibile come tali gruppi familiari non avessero eccessivo interesse a veder limitare il numero delle nuove ammissioni alla Conestageria alla quale appartenevano, perché i loro membri non dovessero condividere con troppi altri delle posizioni acquisite.

Si aggiunga ancora come le *Regulae* del 1413 prevedessero il rinnovo quadrimestrale dei Vicari, dei Gonfalonieri e dei Conestabili, che pareva fatto apposta per escludere il consolidarsi di posizioni personali all'interno delle Conestagerie.

Per esse, quindi, avrebbe potuto mancare quella naturale spinta a chiudersi che invece era tipica degli Alberghi nobiliari.

Si tratta solo di una presunzione che potrebbe essere confermata o smentita ove fosse possibile stabilire con una certa precisione chi fossero veramente i popolari.

Le fonti li mostrano suddivisi tra artefici e *mercatores*: Per i primi è facile l'identificazione con gli iscritti alle Matricole delle varie Arti; i connotati dei secondi restano invece sfumati. Ce ne è

comunque a sufficienza per concludere come il Popolo fosse l'organizzazione nella quale confluivano indistintamente gli uomini che appartenevano alle Arti per la realizzazione dei loro interessi politici, anche se non la esaurivano, avendo accanto i *mercatores*.

Nulla esclude pertanto che chiunque risultasse iscritto alla Matricola di un'Arte avesse un preciso diritto di entrare a far parte della *Societas* venendo collocato nella Conestageria di sua residenza. Il che sarebbe stato di serio ostacolo a una possibile tendenza delle Conestagierie a chiudere, non dipendendo, almeno quanto agli artefici, l'ammissione di una persona al proprio interno esclusivamente che dalla loro volontà.

Però, pur se attraverso le *Regulae* del 1413 la *Societas* appare ancora conforme al suo modello tradizionale, strutturata per organi territoriali, i cui capi, riuniti nel Consiglio dei Conestabili ne avevano la reggenza, al suo interno una certa evoluzione doveva esserci stata.

Lo attesta il formarsi, con l'avanzare del Trecento, di Alberghi di popolari su basi di famiglia, del tutto analoghi a quelli dei nobili(7).

Centri di potere politico del genere sarebbero stati inconcepibili all'interno di un organismo che si articolava per quartieri considerando titolare della propria reggenza la massa di coloro che vi risiedevano, che la esercitava attraverso i loro rispettivi capi.

Tale sistema organizzativo, contrario a consentire l'affermazione di dinastie di potere all'interno della *Societas*, appare dunque ancora attraverso le *Regulae* del 1413. Per dare un senso alla contemporanea presenza di questa normativa e degli Alberghi popolari, occorrerebbe supporre che essi si ponessero come centri di potere economico, ma non ancora politico.

L'evoluzione però, li porterà ad assumere anche questo; provocando lo sfascio della *Societas*, il cui spazio verrà occupato da un certo numero di Alberghi, che si presentavano come distinte organizzazioni di potere, ciascuna nelle mani di qualche famiglia.

Era stata forse la conseguenza che, a lungo andare, aveva provocato la trasmissibilità di padre in figlio dello *status* di popolare generando la tendenza delle famiglie di maggiore spicco di una medesima Conestageria a coagularsi nelle forme dell'Albergo, col risultato finale di sovrapporti alle Conestagerie stesse, che risultavano ancora politicamente attive nella legislazione del 1413.

Nel 1528 i Riformatori si trovano ad operare in un momento

GENOVA Via Balbi, 11

in cui, a evoluzione conclusa, i cittadini che potevano vantare l'esclusiva dei diritti politici, erano, da una parte e dall'altra, quelli organizzati per Alberghi nella stessa identica maniera.

I Riformatori, istituendo l'unico Ordine e facendovi confluire quei medesimi cittadini, in sostanza, adattavano la nuova normativa ad una realtà sociale che già esisteva, limitandosi ad un semplice riordinamento del numero degli Alberghi che avevano trovato spontaneamente formati.

Ben arduo, se non insolubile, sarebbe stato invece il problema inverso, di trasformare attraverso la norma quella che era la realtà sociale del momento. Il legislatore, con le sue sole forze, a questo risultato non può arrivare, Può solo intervenire a posteriori per istituzionalizzare nuove forme scaturite improvvisamente da una rivoluzione, ovvero determinatesi nel corso di una lenta evoluzione che ha fatto cadere in desuetudine un precedente sistema normativo.

Posto quindi che, in antico, avesse potuto essere stato abbastanza facile arrivare a far parte della cerchia dei cittadini privilegiati passando per la via delle Conestagerie popolari, lo sarebbe diventato sempre più difficile da quando gli Alberghi formatisi nel loro seno si erano messi sulla strada di soppiantarle.

Chi li componeva non poteva non avere la stessa tendenza a chiudere dei consimili nobiliari per salvaguardare le sue posizioni personali rispetto agli altri.

E allora ecco che la Riforma viene a collocarsi in una società la quale, ben lungi dall'essere ancora quella che appariva attraverso le *Regulae* del 1413, anche se formalmente mai abrogate, è ormai caratterizzata dalla tendenza al sistema dell'oligarchia chiusa, già ben radicata, che si limita a tramandare, piuttosto che inventare.

Di nuovo le dà solo il crisma dell'ufficialità, che prima non aveva, limitando le future possibili ascrizioni all'Ordine privilegiato a non più di dieci all'anno.

Ma, a parte questo punto che è quello sul quale si è sempre polarizzata l'attenzione dei critici(8), da un esame complessivo delle parti fondamentali della Riforma, è doveroso ricavare anche qualche altra conclusione.

Essa costituisce un documento ibrido dove, per la sua data di nascita, il nuovo si mescola con la tradizione medievale.

Di nuovo, come visto all'inizio, anticipa il concetto dello Stato modernamente inteso come autorità unica e immediata sopra tutti i cittadini, che raggiunge senza dovere più passare

attraverso lo schermo della loro categoria di appartenenza.

Dalla tradizione medievale si porta dietro l'accentramento dei poteri nell'organo centrale di governo senza la minima idea del principio della loro separazione.

Si porta anche dietro, pure come già visto, la concezione per cui per titolari immediati dei diritti politici, piuttosto che i singoli cittadini privilegiati, debbano ancora intendersi le categorie, adesso costituite da ventotto Alberghi, considerati paritari senza tenere conto della loro consistenza numerica.

La contraddittorietà del documento è manifesta. Dichiarando abolite le due tradizionali categorie dei nobili e dei popolari pone fine al sistema della pluralità degli ordinamenti giuridici che durava dal 1270, avvertibile ancora nelle *Regulae* del 1413.

Elimina cioé l'ordinamento centrale della comunità inteso come prodotto della volontà delle categorie, ad esse sottoposto e del quale si attribuivano il condominio, come da sempre lo avevano voluto perché fosse possibile, attraverso di esso, esercitare i poteri sovrani, dei quali si ritenevano entrambe dirette depositarie, in un ambito ordinato. Un sistema al cui interno si erano reciprocamente condizionate, costrettevi da un continuo rapporto di equilibrio sul piano della forza, tale che non aveva mai consentito all'una di eliminare l'altra. Anche nelle brevi parentesi del 1339 e del 1363 il successo dei popolari non era stato tale da riuscire a sovrapporre la loro organizzazione a quella della comunità.

Però, nel momento stesso in cui a questo tradizionale ordinamento veniva sostituito lo Stato titolare diretto e unico della sovranità, *superiorem non recognoscens* rispetto alle categorie, esse venivano fatte rivivere nel rapporto di distribuzione delle leve dello Stato stesso, sotto la forma degli Alberghi, dichiarati titolari immediati del diritto di reggerlo su piano paritario,

I singoli cittadini privilegiati, alle cariche e agli onori, continuano ad arrivarci non direttamente, ma in quanto rappresentanti dei centri di potere costituzionalmente rilevanti nei quali per volontà dello Stato, debbono rimanere inquadrati.

Che si trattasse solo che di Alberghi, mentre una volta c'erano degli Alberghi da una parte e un unico ente dall'altra, non faceva eccessiva differenza.

Nella sostanza, quindi, la Riforma cambiava poco o niente.

Peraltro , volendola inquadrare nell'evoluzione costituzionale

genovese, non si può non osservare come almeno, attraverso le sue pagine, risultasse la volontà di rompere con il tradizionale modello che durava dal 1270, ispirato al sistema della pluralità degli ordinamenti giuridici, per mettersi sulla strada dell'avvento dello Stato moderno.

Attraverso le *Regulae* del 1413 quella genovese era una comunità che si reggeva ancora a *Comune e Popolo*. Attraverso la Riforma del 1528 essa diventa invece *Respublica*.

(1) Le più rilevanti sono del 1443: *Archivio di Stato di Genova, Biblioteca, Manoscritto 136.*

(2) Per i testi ho utilizzato i *Manoscritti 3 e 4* BIBLIOTECA dell'Archivio di Stato di Genova.

(3) Al momento dell'approvazione del primo testo: Gerolamo Doria, Stefano Giustiniani, Agostino Pallavicino, Agostino De Ferrari, Giovanni Davagna, Agostino Lomellini, Domenico Grimaldi Cebà, G.B. Moneglia, G.B. Spinola, G.B. De Fornari, Francesco Fieschi, Bernardo Zerbi, Di costoro, nel corso dell'attività della Commissione, Agostino Lomellini aveva sostituito Gio Batta dello stesso cognome; Domenico Grimaldi Cebà, Nicola pure dello stesso cognome; G.B. Moneglia, Agostino Sauli, il quale a sua volta, era succeduto a G.B. Sauli. In particolare G.B. Spinola, G.B. De Fornari, Francesco Fieschi e Bernardi Zerbi erano i quattro stati aggiunti ai primi otto il 20 dicembre 1527. Al momento dell'approvazione del testo definitivo: Gerolamo Doria Tommaso Giustiniani, Gio De Marini Davagna, Agostino Lomellini, Paolo Grimaldi, G.B. Spinola, G.B. De Fornari, Francesco Fieschi, Agostino Pallavicino, Simone Centurione, Filippo Cattaneo, Vincenzo Sauli Rapallo, confermati il 13 settembre 1528.

(4) Sui termini del fenomeno v. il mio *Dalla Compagna al Popolo*, in *Storia dei genovesi*, vol. I°, Genova 1981.

(5) v. il mio *La Societas Populi nelle costituzioni genovesi del 1363 e del 1413*, in *Ricerche d'archivio e studi storici in onore di G. Costamagna*, Roma 1974.

(6) Dalla parte proemiale della legge (*Manoscritto 3 cit. a nota 2*, c. 91 e sg.) risulta come alla sua elaborazione avesse contribuito una Commissione composta da Andrea Doria, Vincenzo Sauli, Agostino Lomellini, Gerolamo Grimaldi, Nicola Negrone, Battista Cicala, Pietro Giovanni Cibo Chiavega, Agostino Pinelli, Bernardo Doria Invrea, G.B. Lercari, Stefano Di Negro Pasqua, Cristoforo Grimaldi Rosso, Francesco Spinola.

(7) v. E. GRENDI: *Profilo storico degli Alberghi genovesi*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome*, 87, 1 Roma 1975.

(8) Una vasta panoramica delle critiche che i contemporanei avevano sollevato nei confronti del sistema del 1528 è in R. SAVELLI, *La Repubblica Oligarchica*, Genova 1981.